

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/09/2024

In vigore dal 1° novembre 2024

ART. 1 - Definizioni

- 1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, presso il Comune di Mola di Bari è istituito il "Garante dei diritti delle persone con disabilità".
- 2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni, i poteri, le modalità di nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità e ne disciplina i rapporti con il Comune di Mola di Bari.

ART. 2 - Finalità

- 1. Al Garante dei diritti delle persone con disabilità è affidata:
 - la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle cittadine e dei cittadini disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio di Mola di Bari;
 - la promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale e socio-lavorativa, autonomia, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità dei servizi per le persone con disabilità.
- 2. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità:
 - si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, al fine di tutelarne i diritti e le libertà individuali;
 - si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con
 l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti alla disabilità;
 - è luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi della disabilità.

ART. 3 - Compiti e funzioni

- 1. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
- 2. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità svolge le seguenti funzioni:
 - a. opera a supporto del Comune di Mola di Bari al fine di segnalare e favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione e all'inclusione sociale;

- b. interviene, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte, nei casi di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non darà seguito a richieste e segnalazioni anonime. Affinché queste ultime siano prese in considerazione devono contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge;
- c. promuove ogni attività diretta alla maggiore diffusione della cultura dell'integrazione, dell'inclusione sociale, della non discriminazione nonché ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela;
- d. collabora con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- e. invita uffici pubblici e privati alla cessazione di comportamenti pregiudizievoli, suggerendo modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo e/o discriminatorio;
- f. sollecita tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati e propone soluzioni e metodi di raccordo;
- g. esprime pareri e formula proposte, non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti le competenze di cui al presente Regolamento;
- h. esprime valutazioni sull'impatto delle azioni poste in essere dal comune in materia di disabilità;
- i. collabora con altri soggetti istituzionali e associativi alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Mola di Bari;
- j. propone agli organi comunali gli interventi organizzativi e amministrativi da intraprendere per garantire la piena attuazione delle finalità del presente Regolamento;
- k. verifica che alle persone con disabilità siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, caratteristiche genetiche, condizioni socio-economiche o di salute o altro fattore identitario.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 2, il Garante può:

- i. consultare ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune relativi all'oggetto del suo intervento, con le forme e le modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- ii. accedere agli uffici pubblici o aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità;
- iii. suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità;
- 4. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità consulta, con cadenza almeno semestrale, i rappresentanti della società civile e delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti delle persone con disabilità, sia pubbliche che del privato sociale, al fine di monitorare l'attuazione delle norme nelle materie oggetto del presente Regolamento e di facilitare azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi tra i diversi soggetti.
- 5. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici del Comune di Mola di Bari e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune di Mola di Bari o, comunque, sottoposte al suo controllo o vigilanza.
- 6. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.
- 7. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità informa costantemente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale delle proprie attività in attuazione del mandato ricevuto. Egli, inoltre, presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti, le criticità rilevate nell'anno precedente.

ART. 4 – Nomina e requisiti

1. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità è nominato dal Consiglio Comunale in seduta plenaria, a scrutinio segreto, tra le candidate e i candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. È eletta la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessuna persona candidata ottenga tale quorum, sarà eletta la persona che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

- 2. Il competente Settore Servizi Generali, a seguito di apposito avviso pubblico, predispone un elenco di nominativi in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 e lo sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale.
- 3. È eleggibile al ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità chi risulta in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. diploma di laurea
 - chiara competenza e comprovata esperienza nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità;
 - c. chi dia ampia garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
- 4. Il ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità, così come definito nel presente regolamento, è compatibile con il ruolo di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Mola di Bari.
- 5. Non è eleggibile al ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità:
 - a. chi è componente del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi di enti del terzo settore nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla fine del mandato;
 - c. chi è dipendente del comune, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale o lo è stato negli ultimi due anni;
 - d. chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva o abbia ricevuto negli ultimi due anni a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
- 6. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione.
- 7. Al Garante dei diritti delle persone con disabilità si applicano, altresì, le cause di incompatibilità per la carica di Sindaco previste dall'articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5 - Durata e revoca

- 1. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Resta inteso che alla scadenza del triennio il settore competente provvede a predisporre l'avviso pubblico di cui all'art. 4 comma 2.
- 2. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità può essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale, per gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge. La proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante per i diritti delle persone con disabilità che potrà presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
- 3. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità può, altresì, essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la medesima maggioranza di cui al punto precedente, nei casi in cui venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 comma 7. In tal caso, il Presidente del Consiglio Comunale, venuto a conoscenza della sopravvenuta incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla entro il termine di 15 giorni. In caso di inottemperanza, la proposta di decadenza è discussa dal Consiglio Comunale.

ART. 6 – Trattamento economico

- 1. L'incarico di Garante dei diritti delle persone con disabilità ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito.
- 2. È prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica. Il rimborso è disposto dal Settore Servizi Generali solo se le spese sono state preventivamente autorizzate dal medesimo Settore, sulla base di adeguata documentazione di spesa ed esclusivamente nell'ambito del budget assegnato di cui al comma successivo.
- 3. Per i rimborsi di cui al punto precedente, annualmente al Settore Servizi Generali è assegnato apposito budget a valere sulle risorse del bilancio comunale.

ART. 7 – Struttura e personale

1. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità, nell'esercizio dei poteri e nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, si avvale del supporto delle strutture del Settore

- Servizi Generali. Al garante dovrà essere, in ogni caso, assicurato uno spazio identificabile e in grado di tutelare la privacy del cittadino.
- 2. Il Comune di Mola di Bari mette a disposizione del Garante una casella di posta elettronica ordinaria e una casella di posta elettronica certificata nonché un adeguato spazio comunicativo sul sito web istituzionale del Comune.

ART. 8 – Celebrazione della Giornata dei Diritti delle persone con disabilità

1. Il Garante, al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore delle persone con disabilità, favorisce la celebrazione della "Giornata dei diritti delle persone con disabilità" che sarà celebrata il 3 dicembre di ogni anno in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale, di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante, di contribuire al superamento di ogni forma di discriminazione e di esclusione.

ART. 9 - Entrata in vigore

- 1. Le modalità di approvazione, l'esecutività e l'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 15 dello Statuto Comunale.
- 2. Il presente Regolamento sostituisce ogni norma regolamentare comunale precedente disciplinante analogo argomento.